

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA DECENTRATA DI SEDE

Direzione generale – UAT Ancona – UAT Pesaro e Urbino

TRIENNIO GIURIDICO ED ECONOMICO 2016-2018

Contratto n. 1/2019

CRITERI E MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE

ANNO 2017

Art. 1

Campo di applicazione. Destinatari

Il presente contratto collettivo integrativo di sede si applica a tutto il personale di ruolo appartenente al Comparto Ministeri, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio nel corso dell'anno 2017 negli uffici della Direzione generale, dell'UAT di Ancona e dell'UAT di Pesaro e Urbino dell'Ufficio scolastico regionale per le Marche

Art. 2

Risorse disponibili

Le relative risorse finanziarie, a carico del FUA per l'anno 2017 sono complessivamente pari a € 42.039,15 (lordo Stato), come specificato nella seguente tabella 1:

Tabella 1			
Sede	Personale in servizio	Lordo Stato	Lordo dipendente
Direzione generale	17	20.419,02	15.387,39
Uff. III Ambito territoriale Ancona	10	12.011,19	9.051,41
Uff. VII Ambito territoriale Pesaro Urbino	8	9.608,95	7.241,13

Art. 3

Specificazione sui destinatari

1. Le risorse finanziarie, di cui al precedente art. 2, sono destinate, oltre che alle unità di personale di cui all'art. 1 in servizio al 31 dicembre 2016, anche al medesimo personale cessato nel corso dell'anno 2017.

Art. 4

Attribuzione della produttività collettiva

1. Il 50% delle risorse finanziarie assegnate a ciascun ufficio è destinato all'attribuzione della produttività collettiva, connessa al raggiungimento degli obiettivi strategici dell'amministrazione.
2. A ciascun destinatario del presente accordo è attribuito il compenso relativo in quota parte sulla base della quota media pro capite (per 12 mesi) e del servizio prestato nel corso dell'anno di riferimento al netto dei periodi di assenza previsti dall'art. 5, comma 6, lettere a)-f) del CCNI 2/2018 sottoscritto definitivamente il 28 febbraio 2019.

Siglato: Filisetti, Ferri, Romallo, Galeazzi, Tinazzi, Belardinelli, Capomagi, Ercolani, Semprini

3. Le eventuali economie risultanti sono ripartite fra tutto il personale quale riconoscimento per le prestazioni effettuate.

Art. 5

Specificazione sulle modalità di contrattazione relative alla produttività individuale

1. In considerazione delle diversità di funzioni e della conseguente struttura organizzativa dei differenti uffici cui si riferisce il presente accordo, la contrattazione relativa alle risorse finanziarie destinate alla produttività individuale (pari al 50% delle risorse assegnate in base alla suddivisione della somma complessiva già riportata nel precedente art. 2) si attua per singola sede.

Art. 6

Retribuzione di produttività individuale. Criteri utilizzati per la contrattazione di sede Direzione generale

1. Per la valutazione della produttività individuale vengono utilizzati i seguenti cinque dei sei criteri stabiliti nel decreto ministeriale n. 240 dell'8 aprile 2016, confermati con decreto ministeriale n. 528 del 1° agosto 2017:

- livello di responsabilità nei procedimenti e/o autonomia operativa del dipendente e/o impegno professionale;
- fungibilità delle prestazioni di lavoro e/o dell'eventuale aggravio di lavoro per situazioni contingenti e/o collaborazione interfunzionale e flessibilità;
- accuratezza e tempestività nello svolgimento delle attività;
- sviluppo e condivisione della conoscenza e/o analisi e risoluzione dei problemi;
- contributo assicurato al raggiungimento degli obiettivi dell'unità organizzativa di appartenenza;

2. Si stabiliscono, per ciascun criterio, i seguenti punteggi minimo e massimo:

- 0,20-0,60 (criterio 1)
- 0,20-0,60 (criterio 2)
- 0,20-0,60 (criterio 3)
- 0,20-0,60 (criterio 4)
- 0,20-0,60 (criterio 5)

3. Nell'ambito del predetto *range* e per ciascuno dei su indicati criteri, il dirigente provvederà all'attribuzione a ciascun dipendente assegnato al proprio ufficio della valutazione numerica complessiva.

4. Prima di procedere alla assegnazione delle quote corrispondenti per ciascun lavoratore alla suddetta valutazione, si pone all'attenzione del tavolo il caso di un dipendente al quale, per un errore materiale in sede di individuazione dei destinatari delle somme per l'anno 2016, è stata assegnata e liquidata una somma inferiore a quanto in realtà spettante. In particolare al soggetto in questione sono stati imputati solo 113 giorni di servizio anziché l'intero anno, con la conseguente destinazione di 271,95 euro contro gli 840,25 euro spettanti (lordo dipendente), per una differenza di 568,29 euro non corrisposta. Si decide pertanto di decurtare la somma complessiva riservata agli uffici I e II della Direzione generale di tale cifra per consentire il recupero da parte del dipendente in questione di quanto correttamente dovuto.

5. La rimanente somma (14,819,10 euro lordo dipendente) viene quindi destinata alla produttività individuale relativa all'anno 2017, che è attribuita esclusivamente secondo i coefficienti di produttività definiti nel presente contratto, che misurano per ciascun servizio l'apporto individuale dato dal soggetto, e non vengono parametrati alla durata della prestazione, salvo quanto previsto

Siglato: Filisetti, Ferri, Romallo, Galeazzi, Tinazzi, Belardinelli, Capomagi, Ercolani, Semprini

dall'art. 5, comma 11, lettera d) del CCNI n. 2/2018 del 28 febbraio 2019. Quindi la quota spettante non viene decurtata per effetto di cessazione anticipata o di ingresso successivo nell'amministrazione nel corso dell'anno 2017, purché la durata complessiva della prestazione sia uguale o superiore ai 6 mesi. Nel caso di prestazione di lavoro resa per un periodo inferiore a 6 mesi, si procede all'attribuzione della produttività individuale proporzionalmente al servizio effettivamente prestato e le eccedenze vengono redistribuite in favore dei dipendenti che abbiano lavorato per più di 6 mesi (art. 5, comma 11, lettera e) del CCNI n. 2/2018 del 28 febbraio 2019). La produttività individuale, misurando l'apporto dato dal soggetto all'ufficio, non viene ridotta ove la prestazione sia resa in regime di part time.

La predetta quota variabile non viene attribuita in caso di assenza protratta per l'intero anno o comunque coincidente con il periodo di servizio reso nell'anno né se il periodo di servizio reso nel corso dell'anno solare 2017 sia inferiore ai sedici giorni.

Art. 7

Retribuzione di produttività individuale. Criteri utilizzati per la contrattazione di sede UAT Ancona

1. Per la valutazione della produttività individuale vengono utilizzati i seguenti cinque dei sei criteri stabiliti nel decreto ministeriale n. 240 dell'8 aprile 2016, confermati con decreto ministeriale n. 528 del 1° agosto 2017:

- livello di responsabilità nei procedimenti e/o autonomia operativa del dipendente e/o impegno professionale - punteggi minimo 0,20 - massimo 0,60;
- fungibilità delle prestazioni di lavoro e/o dell'eventuale aggravio di lavoro per situazioni contingenti e/o collaborazione interfunzionale e flessibilità - punteggi minimo 0,10 - massimo 0,60;
- comunicazione e gestione delle relazioni con l'utenza e/o all'interno dell'Ufficio - punteggi minimo 0,10 - massimo 0,60;
- sviluppo e condivisione della conoscenza e/o analisi e risoluzione dei problemi - punteggi minimo 0,10 - massimo 0,60;
- contributo assicurato al raggiungimento degli obiettivi dell'unità organizzativa di appartenenza - punteggi minimo 0,30 - massimo 0,60;

2. Si stabiliscono, per ciascun criterio, i seguenti punteggi minimo e massimo:

- 0,20-0,60 (criterio 1)
- 0,10-0,60 (criterio 2)
- 0,10-0,60 (criterio 3)
- 0,10-0,60 (criterio 4)
- 0,30-0,60 (criterio 5)

3. Nell'ambito del predetto *range* e per ciascuno dei su indicati criteri, il dirigente provvederà all'attribuzione a ciascun dipendente assegnato al proprio ufficio della valutazione numerica complessiva.

4. La produttività individuale viene attribuita esclusivamente secondo i coefficienti di produttività definiti nel presente contratto, che misurano per ciascun servizio l'apporto individuale dato dal soggetto, e non vengono parametrati alla durata della prestazione, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 11, lettera d) del CCNI n. 2/2018 del 28 febbraio 2019. Quindi la quota spettante non viene decurtata per effetto di cessazione anticipata o di ingresso successivo nell'amministrazione nel corso dell'anno 2017, purché la durata complessiva della prestazione sia uguale o superiore ai 6 mesi. Nel caso di prestazione di lavoro resa per un periodo inferiore a 6 mesi, si procede

all'attribuzione della produttività individuale proporzionalmente al servizio effettivamente prestato e le eccedenze vengono redistribuite in favore dei dipendenti che abbiano lavorato per più di 6 mesi (art. 5, comma 11, lettera e) del CCNI n. 2/2018 del 28 febbraio 2019).

La produttività individuale, misurando l'apporto dato dal soggetto all'ufficio, non viene ridotta ove la prestazione sia resa in regime di part time.

La predetta quota variabile non viene attribuita in caso di assenza protratta per l'intero anno o comunque coincidente con il periodo di servizio reso nell'anno né se il periodo di servizio reso nel corso dell'anno solare 2017 sia inferiore ai sedici giorni.

Art. 8

Retribuzione di produttività individuale. Criteri utilizzati per la contrattazione di sede UAT Pesaro e Urbino

1. Per la valutazione della produttività individuale vengono utilizzati i seguenti cinque dei sei criteri stabiliti nel decreto ministeriale n. 240 dell'8 aprile 2016, confermati con decreto ministeriale n. 528 del 1° agosto 2017:

- livello di responsabilità nei procedimenti e/o autonomia operativa del dipendente e/o impegno professionale;
- fungibilità delle prestazioni di lavoro e/o dell'eventuale aggravio di lavoro per situazioni contingenti e/o collaborazione interfunzionale e flessibilità;
- comunicazione e gestione delle relazioni con l'utenza e/o all'interno dell'ufficio;
- sviluppo e condivisione della conoscenza e/o analisi e risoluzione dei problemi;
- contributo assicurato al raggiungimento degli obiettivi dell'unità organizzativa di appartenenza;

2. Si stabiliscono, per ciascun criterio, i seguenti punteggi minimo e massimo:

- 0,10-0,60 (criterio 1)
- 0,20-0,60 (criterio 2)
- 0,20-0,60 (criterio 3)
- 0,10-0,60 (criterio 4)
- 0,40-0,60 (criterio 5)

3. Nell'ambito del predetto *range* e per ciascuno dei su indicati criteri, il dirigente provvederà all'attribuzione a ciascun dipendente assegnato al proprio ufficio della valutazione numerica complessiva.

4. La produttività individuale viene attribuita esclusivamente secondo i coefficienti di produttività definiti nel presente contratto, che misurano per ciascun servizio l'apporto individuale dato dal soggetto, e non vengono parametrati alla durata della prestazione, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 11, lettera d) del CCNI n. 2/2018 del 28 febbraio 2019. Quindi la quota spettante non viene decurtata per effetto di cessazione anticipata o di ingresso successivo nell'amministrazione nel corso dell'anno 2017, purché la durata complessiva della prestazione sia uguale o superiore ai 6 mesi. Nel caso di prestazione di lavoro resa per un periodo inferiore a 6 mesi, si procede all'attribuzione della produttività individuale proporzionalmente al servizio effettivamente prestato e le eccedenze vengono redistribuite in favore dei dipendenti che abbiano lavorato per più di 6 mesi (art. 5, comma 11, lettera e) del CCNI n. 2/2018 del 28 febbraio 2019).

La produttività individuale, misurando l'apporto dato dal soggetto all'ufficio, non viene ridotta ove la prestazione sia resa in regime di part time.

La predetta quota variabile non viene attribuita in caso di assenza protratta per l'intero anno o comunque coincidente con il periodo di servizio reso nell'anno né se il periodo di servizio reso nel corso dell'anno solare 2017 sia inferiore ai sedici giorni.

Art. 9

Disposizioni finali

1. Copia del presente contratto integrativo di sede sarà inviata alla Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali – Ufficio I (contrattazione.fua@istruzione.it), che provvederà al monitoraggio sulle modalità di attuazione del CCNI citato in premessa, unitamente ai modelli di rilevazione appositamente predisposti dallo stesso ufficio.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2, lettera e) D.lgs 30 giugno 2011, n. 123, il presente accordo sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio (rgs.ucb.miur.gedoc@pec.mef.gov.it) presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il prescritto controllo di regolarità amministrativo contabile. Oltre all'accordo sottoscritto, saranno inviate la relazione tecnico finanziaria, la relazione illustrativa e la comunicazione della risorsa finanziaria assegnata ai fini della definizione del contratto di sede.

Letto, approvato e sottoscritto

F I R M E

per la parte pubblica: f.to Marco Ugo Filisetti

f.to Andrea Ferri

f.to Francesca Romallo

f.to Luca Galeazzi

f.to Marcella Tinazzi

per la parte sindacale: f.to Luciano Belardinelli

f.to Giovanni Capomagi

f.to Edda Ercolani

f.to Rosa Semprini

Allegato:

DDG n. 950 del 27 giugno 2019

Siglato: Filisetti, Ferri, Romallo, Galeazzi, Tinazzi, Belardinelli, Capomagi, Ercolani, Semprini